



CITTA' DI AFRAGOLA
Provincia di Napoli

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DEL
RECLAMO/MEDIAZIONE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°30 del 6.5.2016

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 – Regolamenti tributari specifici
- Art. 3 – Limiti dei regolamenti

TITOLO II IL RECLAMO/MEDIAZIONE

Capo I Generalità del reclamo/mediazione

- Art. 4 – Finalità
- Art. 5 – Ambito di applicazione
- Art. 6 – Valore della lite
- Art. 7 – Istanza
- Art. 8 – Modalità di presentazione
- Art. 9 – Termini di presentazione

Capo II La procedura di mediazione/reclamo

- Art. 10 – Effetti della presentazione dell'istanza
- Art. 11 – Trattazione dell'istanza
- Art. 12 – Esame preliminare dell'istanza
- Art. 13 – Accordo di mediazione
- Art. 14 – Perfezionamento dell'accordo di mediazione
- Art. 15 – Sanzioni
- Art. 16 – Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale della mediazione
- Art. 17 – Provvedimento di diniego
- Art. 18 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione

TITOLO III INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO

- Art. 19 – Costituzione in giudizio del ricorrente
- Art. 20 – Decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente
- Art. 21 – Deposito del ricorso
- Art. 22 – Spese del procedimento di mediazione

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 23 – Norme transitorie
- Art. 24 – Norme finali

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, redatto nel rispetto dei criteri e principi che regolano la potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali, disciplina, per il Comune di Afragola e con riferimento ai tributi di competenza comunale, l'applicazione degli istituti del reclamo e della mediazione, così come definiti ai sensi dell'articolo 17-bis del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni. Detto regolamento è conforme:

- agli articoli 117 e 119 della Costituzione;
- all'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- all'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono finalizzate ad evitare l'insorgere del contenzioso davanti alle Commissioni Tributarie, a seguito di attività accertative relative ad entrate tributarie di competenza comunale. Ai fini del presente regolamento, si intendono ricomprese nelle attività accertative anche quelle afferenti le fasi della riscossione, nonché le procedure di diniego dei rimborsi.

3. Il presente regolamento è altresì volto a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, nonché l'imparzialità della stessa e la trasparenza nelle procedure poste in essere dal competente ufficio comunale. Le previsioni qui contenute sono conformi ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nell'intento di instaurare un rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti.

Art. 2

Regolamenti tributari specifici

1. Fermi restando i criteri ed i principi generali contenuti nel presente regolamento, le procedure e le disposizioni relative alla gestione di ogni entrata tributaria sono riportate negli specifici regolamenti che disciplinano gli aspetti particolari correlati al tributo medesimo.

Art. 3

Limiti dei regolamenti

1. Al presente regolamento, nonché a quelli che disciplinano le entrate di natura tributaria, vanno posti i vincoli stabiliti dalla riserva di legge sancita dalla Costituzione in ambito tributario, nonché i limiti fissati dai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

2. L'applicabilità delle disposizioni dettate dal presente regolamento, aventi carattere generale, è vincolata alla compatibilità dalle stesse con le previsioni dettate all'interno dello specifico regolamento afferenti ad ogni singolo tributo che continuano ad essere vigenti e che, ove in contrasto, prevalgono rispetto a quanto previsto nel presente regolamento.

3. Qualora le previsioni del presente regolamento vadano a disciplinare specifiche fattispecie già regolate da singoli atti regolamentari, il presente atto integra quelli specifici.

TITOLO II
IL RECLAMO/MEDIAZIONE

Capo I
Generalità del reclamo/mediazione

Art. 4
Finalità

1. L'applicazione dell'istituto del reclamo/mediazione alle controversie in ambito di fiscalità locale ha lo scopo di introdurre uno strumento in grado di incentivare la deflazione del contenzioso tributario.
2. L'istituto del reclamo/mediazione, ai sensi del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 17-bis del D.lgs 546/1992 e ss.mm.ii., trova luogo obbligatoriamente prima della procedibilità del ricorso relativo a controversie tributarie di valore non superiore a ventimila euro, e rappresenta una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria.
3. Obiettivo dell'istituto del reclamo è altresì il tentativo di evitare, mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti alla Commissione Tributario Provinciale.

Art. 5
Ambito di applicazione

1. L'istituto del reclamo/mediazione, ai sensi dall'articolo 17-bis, comma 1 del D.lgs 546/192 e ss.mm.ii., si applica alle controversie tributarie del Comune di Afragola, di valore non superiore ad euro 20.000,00 (ventimila).
2. La mediazione può riguardare, tra le altre, le controversie relative a:
 - avviso di accertamento;
 - avviso di liquidazione;
 - provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
 - ruolo;
 - diniego espresso o tacito al rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altre somme non dovute;
 - diniego o revoca di agevolazioni;
 - cartelle di pagamento per vizi propri.
3. L'istanza di mediazione non è proponibile quando l'impugnazione riguarda:
 - controversie di valore superiore a 20.000,00 (ventimila) euro;
 - controversie di valore indeterminabile (salvo quelle di natura catastale di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo del D.lgs 546/1992 e ss.mm.ii., concernenti il classamento degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale);
 - controversie relative ad atti non impugnabili.

Art. 6
Valore della lite

1. Al fine di determinare il valore della controversia occorre fare riferimento a ciascun atto impugnato; in particolare occorre considerare l'importo del tributo contestato dal contribuente a seguito di impugnazione dell'atto.
2. L'importo di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del D.lgs 546/1992 e ss.mm.ii., è calcolato al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio.

Qualora si sia in presenza di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare di queste ultime.

3. Per le controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, il valore della lite è determinato tenendo in considerazione l'importo del tributo chiesto a rimborso, al netto di accessori, prendendo a riferimento ogni singolo anno d'imposta, quando l'istanza nel contempo più di uno.

Art. 7 **Istanza**

1. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

2. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.

3. Per le controversie disciplinate dal presente regolamento, il contribuente ha la facoltà di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Art. 8 **Modalità di presentazione**

1. L'istanza di cui al precedente articolo 7, laddove ricorrano i presupposti di cui ai precedenti articoli 5 e 6, si intende presentata al Comune di Afragola con il deposito presso l'ufficio Protocollo del ricorso, perfezionato e notificato nelle forme di rito o anche a mezzo PEC, relativo ad una controversia tributaria afferente un atto tributario del Comune di Afragola.

2. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.Lgs 546/1992 e ss.mm.ii., la citata istanza di cui al precedente articolo 7 si intende presentata ed il conseguente procedimento di reclamo/mediazione si intende conseguentemente introdotto automaticamente anche in presenza di diversa forma di notifica di ricorso relativo a controversie tributarie afferenti atti tributari del Comune di Afragola.

3. Nell'ipotesi di controversia superiore ad euro 3.000,00 (tremila), l'istanza di mediazione di cui ai commi precedenti dovrà essere sottoscritta anche dal difensore abilitato del contribuente.

Art. 9 **Termini di presentazione**

1. I termini della presentazione dell'istanza di cui al precedente articolo 8 seguono e soggiacciono agli stessi termini per l'impugnazione degli atti tributari oggetto della controversia

Capo II
La procedura di mediazione/reclamo

Art. 10
Effetti della presentazione dell'istanza

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di reclamo/mediazione apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento e durante la quale (in conformità al comma 2 dell'articolo 17-bis del D.lgs 546/1992 e ss.mm.ii.) il ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale non è procedibile.
2. La presentazione dell'istanza obbliga quindi il Comune di Afragola a verificare, eventualmente anche alla luce della proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa contenuta nell'istanza, se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia.
3. Il periodo di 90 (novanta) giorni in cui si svolge il procedimento di reclamo/mediazione prende avvio con la presentazione dell'istanza, ove conforme a quanto previsto ai precedenti articoli 8 e 9, e termina con l'accordo tra le parti o con un provvedimento di diniego, ai sensi del successivo articolo 17.

Art. 11
Trattazione dell'istanza

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 4 del D.lgs 546/1992 e ss.mm.ii., il reclamo e/o la proposta di mediazione sono esaminati dal "mediatore tributario comunale", individuato ai sensi del comma successivo, il quale si avvale anche del supporto tecnico degli uffici competenti per materia ed opera in conformità alle specifiche disposizioni che disciplinano la singola entrata tributaria.
2. Il "mediatore tributario comunale" (di seguito, il mediatore) è soggetto distinto ed autonomo rispetto al soggetto responsabile dell'istruttoria che ha condotto all'emissione dell'atto impugnato e viene nominato tra i dipendenti del Comune di Afragola dal Sindaco, sentito l'Assessore competente per materia ed il Segretario Generale, con proprio decreto.
3. Il conferimento dell'incarico di mediatore non comporta maggiori oneri a carico del Comune di Afragola, né modifica l'inquadramento giuridico ed economico del soggetto a cui lo stesso viene conferito.
4. Ricorrendone la necessità, le attività del mediatore possono essere supportate da apposita e specifica struttura organizzativa con carattere temporaneo, istituita in conformità alle disposizioni sull'ordinamento degli uffici e dei servizi al tempo vigenti.

Art. 12
Esame preliminare dell'istanza

1. In via preliminare, il mediatore verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari ai fini della sua trattazione.
2. Accertata l'ammissibilità dell'istanza, il mediatore, anche avvalendosi degli uffici responsabili dell'istruttoria che ha condotto all'emissione dell'atto impugnato, verifica l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, ma la contestuale possibilità di procedere alla mediazione, esprimendosi sulla proposta di mediazione pervenuta e sottoponendola, con il proprio parere, all'ufficio responsabile del tributo.

3. L'esame di cui al comma precedente risponde ai seguenti tre criteri specifici:

- eventuale incertezza delle questioni controverse,
- grado di sostenibilità della pretesa,
- principio di economicità dell'azione amministrativa.

Art. 13 **Accordo di mediazione**

1. Il funzionario responsabile del tributo, ricevuta dal mediatore il reclamo e l'eventuale proposta di mediazione ai sensi dell'articolo precedente, la esamina tempestivamente e comunque entro il termine massimo fissato per la conclusione della mediazione stessa.

2. Nell'ipotesi di formulazione di una proposta da parte del contribuente, il funzionario responsabile del tributo verifica la possibilità di accogliere tale offerta e comunica gli esiti di tale verifica al mediatore ed al contribuente. Qualora, verificata la possibilità di procedere alla mediazione ai sensi del precedente articolo 12, l'ufficio responsabile del tributo non intenda accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione del contribuente, lo stesso può formulare una propria proposta di mediazione che comunica al mediatore ed al contribuente.

3. In assenza di una specifica proposta da parte del contribuente, il funzionario responsabile del tributo, verificata la possibilità di procedere alla mediazione ai sensi del precedente articolo 12, può elaborare, anche dopo un eventuale invito del contribuente al contraddittorio, una propria offerta di mediazione che comunica al contribuente ed al mediatore.

4. All'esito delle attività di cui ai commi precedenti, il mediatore verifica la possibilità di addivenire ad un accordo e, ove sussistano impedimenti allo stesso, convoca l'ufficio competente sul tributo ed il contribuente per un tentativo conclusivo di mediazione.

5. Qualora le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale o con accettazione del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, lo stesso dovrà risultare da apposito atto scritto, ovvero dal verbale delle attività di mediazione redatto dal mediatore.

6. L'atto scritto o il verbale di cui al comma precedente, riportano le procedure che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia ed indica i seguenti elementi minimi ed essenziali:

- le modalità con cui si è pervenuti all'accordo,
- l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni,
- le modalità di versamento degli stessi,
- le eventuali modalità di rateizzazione,
- l'eventuale garanzia.

Art. 14 **Perfezionamento dell'accordo di mediazione**

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:

- pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata;
- in caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata;

- con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.
2. Quando il perfezionamento della mediazione riguardi la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato.

Art. 15 Sanzioni

1. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate nell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.

Art. 16 Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale della mediazione

1. Nel caso in cui non si pervenga all'accordo di mediazione nei modi di cui al precedente articolo 13, comma 5, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.

Art. 17 Provvedimento di diniego

1. Qualora, all'esito dell'esame preliminare di cui al precedente articolo 12 il reclamo e/o l'eventuale proposta di mediazione non siano procedibili, ovvero qualora, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui al precedente articolo 13, le parti non pervengano ad un accordo, l'ufficio responsabile del tributo comunica al contribuente, nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione, il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto.
2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.
3. Ricorrendo le fattispecie di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 13, il provvedimento di diniego di cui ai commi precedenti potrà coincidere con il verbale del tentativo conclusivo di mediazione, la cui sottoscrizione tiene luogo di comunicazione al contribuente. L'esercizio della facoltà di cui al presente comma dovrà risultare espressamente esplicitata nel verbale medesimo.

Art. 18 Irregolarità nel perfezionamento della definizione

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
- versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
 - mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
 - mancata prestazione della garanzia quando richiesta.
2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, l'ufficio competente sul tributo valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.
3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di

15(quindici) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:

- a) versamento della eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
- b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);
- c) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.

4. Nel caso in cui non sussista l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione ovvero in caso di mancata regolarizzazione da parte del contribuente, l'ufficio competente sul tributo prende atto del mancato perfezionamento dell'accordo e procede con le proprie attività di competenza.

TITOLO III **INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO**

Art. 19

Costituzione in giudizio del ricorrente

1. In caso di provvedimento negativo nei confronti dell'istanza di mediazione o di mancato perfezionamento della mediazione, il contribuente può continuare la controversia in sede giudiziale.

2. Al fine di instaurare il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 546/92.

Art. 20

Decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente

1. Per la costituzione in giudizio di cui al precedente articolo 19, il termine di 30 (trenta) giorni decorre dal giorno successivo a quello di compimento dei 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione da parte del Comune.

2. Il ricorso depositato deve essere conforme a quello consegnato o spedito con l'istanza di mediazione, diversamente il ricorso è inammissibile.

Art. 21

Deposito del ricorso

1. Il deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dallo scadere dei 90 (novanta) giorni entro i quali viene esperita la procedura di mediazione.

Art. 22

Spese del procedimento di mediazione

1. In caso di perfezionamento dell'accordo a seguito di mediazione, le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23
Norme transitorie

1. A decorrere dall'applicazione del presente regolamento sono abrogate le disposizioni e gli altri regolamenti comunali in contrasto con le previsioni contenute in questo atto.

Art. 24
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:

- decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156;
- legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
- decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473;
- ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.